

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I RUOLI SCADUTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2015

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per il 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma elettronica PCC (con l'indicazione della data prevista di pagamento);
- la somma iscritta a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 deve essere pari o inferiore al credito commerciale vantato.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, ha reso operativa la norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Quali sono le cartelle di ruolo e i crediti commerciali oggetto della potenziale compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015;
3. il credito certificato deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all'ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L'impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica.

La modalità operativa per l'esecuzione della compensazione

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare l'opzione *"intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro"*.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'Agente della Riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'Agente della Riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

I crediti commerciali utili per effettuare la compensazione possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015, la certificazione va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede di Equitalia territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall'ente debitore sia successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso di esito positivo, l'attestazione di pagamento.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma